

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PAOLA  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA  
SEZIONE CIVILE

SENT. CIV. DEF.  
REL. DOT. PITARO  
OGG. AID. INDEBITO

Il Giudice Unico, dott. Luigi Pitaro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n°532/05 R.G.A.C., vertente

05-12-08  
20-08-09  
27-10-09  
12-10-08

TRA

[redacted] elettivamente domiciliato in Paola, Viale Mannarino n.4, presso lo studio dell'avv. [redacted], che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti

-ATTORE-

E

[redacted] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Paola, Corso Roma n.3, presso lo studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta e difende, giusta procura in atti

-CONVENUTA-

Oggetto: ripetizione di indebitato

Conclusioni: come da verbale in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

I) Questioni preliminari.

L'istituto bancario convenuto ha dedotto la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum.

L'eccezione va disattesa.

Al riguardo deve rilevarsi che in ordine alla domanda di restituzione delle somme indebitamente ricevute dalla banca per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nessuna questione in tal senso si pone, avendo l'attore provveduto alla quantificazione monetaria di essa pari precisamente a € 10.000,00.


II) Esame delle domande attrici.

A) Nullità parziale del contratto.

Dalla documentazione versata in atti si ha che: a) nel periodo antecedente all'1.1.1995 l'istante ha instaurato con l'agenzia [redacted] della [redacted] il rapporto di conto corrente bancario [redacted] b) relativamente al periodo 1.1.1995/30.6.2000 essa Banca ha effettuato la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e quella annuale degli interessi creditori.

Per quanto concerne la clausola contrattuale prevedente il tasso di interessi sulla base degli usi su piazza, la stessa deve ritenersi insussistente, in quanto, mancando in atti il contratto

*L. 15*



non è possibile verificare se esso sia stato stipulato prima della L.154/1992 e, quindi, supporre che la contenga.

In proposito deve affermarsi che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non costituisce un uso normativo, bensì un uso negoziale, essendo stata adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio iuris ac necessitatis. Dalla comune esperienza emerge, infatti, che i clienti nel tempo si sono adeguati all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dalle banche, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, in suscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio iuris ac necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente. Ne consegue la nullità della relativa pattuizione, risultando anteriore alla scadenza degli interessi, in violazione della norma imperativa di cui all'art.1183 c.c. (Cass.1999/12507; Cass. SS.UU.2004/21095).Né tale clausola può essere qualificata come uso normativo per il periodo anteriore al mutamento giurisprudenziale in proposito avvenuto nel 1999, non essendo idonea la contraria interpretazione giurisprudenziale seguita fino allora a conferire normatività a una prassi negoziale che si è dimostrata poi essere contra legem (Cass. SS.UU. cit.).

Conclusivamente, pertanto, la domanda è fondata e va accolta per quanto è risultato di ragione

B) Eccezione di prescrizione e restituzione somme.

In via preliminare deve correttamente qualificarsi la domanda avente ad oggetto la restituzione delle somme di denaro ingiustificatamente trattenute dalla Banca convenuta.

Ebbene, la domanda de qua deve intendersi proposta ex art.2033 c.c., in quanto le succitate somme di denaro costituiscono un indebito oggettivo, essendo risultate prive di titolo.

Ciò posto, deve adesso affrontarsi la questione della prescrizione della predetta azione.

E' indubbio che questa si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art.2946 c.c.

In ordine, poi, al momento di decorrenza del termine prescrizione de quo questo Giudice ritiene di dover aderire all'orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, presentandosi condivisibile e convincente in forza delle argomentazioni espletate e alle quali si rinvia. Ebbene, secondo tale orientamento la decorrenza del termine di prescrizione decennale per la ripetizione da parte del correntista delle somme indebitamente trattenute dalla banca sulla base di interessi calcolati in forza di una clausola pattizia nulla, non decorre dalla data del singolo pagamento, ma dalla data dell'ultimo, dal momento che gli stessi possono essere considerati quali atti esecutivi di un unitario rapporto giuridico (Cass.2005/10127).Consegue da ciò che l'eccezione sollevata va disattesa, non essendo stata proposta nei termini appena riferiti.

Passando al merito della domanda azionata deve verificarsi preliminarmente se il meccanismo di capitalizzazione possa sostenersi su altre basi di calcolo. Al riguardo deve accogliersi quella tesi giurisprudenziale per la quale gli interessi passivi vanno capitalizzati con la stessa cadenza di quelli attivi, ossia annualmente ( in termini: Corte di Appello di Genova 2004/201). Ritenere, invero, che l'accertamento della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale comporti l'impossibilità per la Banca di percepire comunque interessi con qualsivoglia cadenza si tradurrebbe in un ingiustificato sbilanciamento degli interessi a sfavore della stessa. Questa, infatti, sarebbe comunque tenuta in via contrattuale a corrisponderli al correntista su base annua senza poterli esigere in nessuna forma e scadenza verso quest'ultimo. La circostanza che la Banca e il correntista possano fruire delle stesse utilità che dal contratto stipulato si aspettavano è imposta dal rispetto di doveri



di correttezza e buona fede. Va altresì considerato che l'anno è ritenuto dalla legge il termine legale di scadenza degli interessi (art.1284 c.c.). Di conseguenza se la stessa legge ritiene che il debito produca interessi in ragione di anno, non appare incongruo riferirsi alla stessa scadenza temporale per la capitalizzazione degli interessi scaduti sia a favore che contro il correntista( in termini: Corte di Appello di Genova cit.).

Ciò premesso, il consulente d'ufficio, sulla base degli esami contabili espletati, ha accertato che, applicando la capitalizzazione annuale degli interessi debitori e il tasso legale via via vigente (la convenuta non ha provato l'esistenza di quello convenzionale) la somma di denaro da restituire all'attore ammonta a € 11.150,50. Le conclusioni cui è giunto il perito d'ufficio si presentano giustificate dalle indagini svolte e dalle spiegazioni contenute nella relativa perizia.

In definitiva, quindi, la domanda di ripetizione delle somme va accolta.

Essendoci stato un parziale accoglimento della domanda deve compensarsi il 20% delle spese di lite mentre il restante 80% deve porsi a carico della convenuta. Tale compensazione comporta che il 20% delle spese di ctu va posto a carico dell'attore mentre il restante 80% a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciandosi, così decide:

- Rigetta le eccezioni di prescrizione e di nullità della citazione;
- Dichiara la nullità del contratto di conto corrente [redacted] stipulato dall'attore con l'allora Agenzia [redacted] della [redacted] nella parte in cui dispone la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ;
- Rigetta la domanda di nullità di esso contratto nella parte in cui dispone gli interessi su piazza;
- Condanna [redacted] S.p.a. alla restituzione in favore della società attrice di € 11.150,50 oltre interessi;
- Compensa il 20% delle spese di lite;
- Condanna la Banca convenuta alla rifusione del restante 80%, che liquida in complessivi €1688,58, di cui €188,58 per spese e € 1.500,00 per diritti e onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Pone a carico della convenuta l'80% delle spese di ctu e a carico dell'attore il restante 20%.

Così deciso in Paola il 20.9.2009

Il G.U.

Il Cancelliere C1  
Dott.ssa Giuseppina Di PRINCIPI

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA  
Depositato in Cancelleria

Oggi. 12 OTT. 2009

IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Giuseppina Di PRINCIPI